



**Città di Minerbio**

Provincia di Bologna

---

# **DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 27/10/2010

## **DISCIPLINARE PER GESTIONE ED UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE**

### **Art. 1 – Definizione**

Il Teatro Comunale Palazzo Minerva, di seguito denominato semplicemente "teatro", è sito in Minerbio, via Roma, 2 - 40061 Minerbio.

### **Art. 2 – Destinazione d'uso**

Il teatro è destinato allo svolgimento di:

1. attività sociali e culturali, quali convegni, congressi, conferenze, corsi di formazione e specializzazione, manifestazioni, concerti, spettacoli teatrali, concorsi;
2. attività politiche, quali convegni, congressi, presentazioni di liste elettorali;
3. altre manifestazioni straordinarie di generale interesse culturale e/o sociale.

### **Art. 3 – Concessione temporanea**

Compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, con il programma delle manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario della stagione, il teatro può essere concesso in uso temporaneo a terzi per attività di spettacolo e per iniziative di elevato valore culturale, artistico e sociale, con attenzione prioritaria alle esperienze locali.

La concessione è rilasciata a titolo oneroso o gratuito.

### **Art. 4 – Destinatari della concessione**

Il teatro può essere concesso ad Enti, Associazioni o a Privati.

### **Art. 5 – Procedura di concessione temporanea del teatro a terzi**

Per ottenere la concessione del teatro il richiedente deve presentare domanda scritta all'ufficio competente non meno di dieci giorni precedenti la data di svolgimento della manifestazione, salvo casi di particolare urgenza ed importanza.

La domanda, formulata secondo il modello predisposto dall'ufficio, deve contenere i seguenti elementi:

- i dati anagrafici e fiscali del richiedente; se si tratta di associazione o ente, le generalità del legale rappresentante e lo statuto sociale, qualora non depositato presso l'ufficio competente;
- giorno, ora, durata e tipologia dell'iniziativa proposta;
- altre informazioni atte ad identificare l'iniziativa (dossier, curriculum ...);
- eventuale richiesta di uso delle apparecchiature multimediali e degli impianti per spettacolo disponibili nel teatro.

La richiesta è presa in considerazione secondo l'ordine di arrivo all'ufficio protocollo ed è istruita dall'ufficio preposto, il quale, verificata la compatibilità di cui all'art. 3, invia risposta formale di accoglimento o di rigetto della domanda.

Il concessionario, avuta comunicazione della concessione, e prima dell'uso del teatro, deve provvedere direttamente alle richieste delle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia di pubblico spettacolo.

### **Art. 6 – Condizioni irrinunciabili per il rilascio della concessione**

La concessione in uso temporaneo del teatro è disposta solo nel caso in cui possano essere assicurati i servizi di sala e in conformità alle norme di sicurezza.

In nessun caso il teatro può essere concesso quando, per la natura e le caratteristiche delle manifestazioni, vi sia fondato timore che il teatro, o gli arredi, o le attrezzature, o gli impianti, possano subire danni.

La concessione in uso del teatro può essere revocata nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione stessa.

### **Art. 7 – Obblighi del concessionario**

All'inizio del periodo di utilizzo del teatro un incaricato dal Comune effettuerà il sopralluogo dei locali insieme al concessionario, al fine di accertare lo stato dei luoghi e delle attrezzature.

Il concessionario è tenuto a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni

che potranno derivare a persone e/o cose durante l'intero periodo di utilizzo del teatro, assumendo a proprio carico la totale responsabilità di cui sopra.  
Al termine del periodo di utilizzo, il concessionario dovrà provvedere alla pulizia finale dei locali e dei servizi. L'Amministrazione comunale ne verificherà la corretta esecuzione.

#### **Art. 8 – Durata della concessione**

Il teatro può essere concesso per una durata non inferiore alle quattro ore.

La concessione del teatro per una giornata comporta la disponibilità della stessa per una durata non superiore ad otto ore complessive, salvo necessità da valutarsi caso per caso.

Su richiesta, da inserire nella domanda di concessione, il teatro può essere concesso per allestimenti e prove anche in periodi diversi da quelli non immediatamente prossimi alla manifestazione.

Al termine della manifestazione, gli arredi e le attrezzature di allestimento saranno rimossi entro le ore 14.00 del giorno successivo.

#### **Art. 9 – Tariffe e modalità di pagamento**

Per ciascun periodo di utilizzo il concessionario provvede al pagamento anticipato, per intero, del canone di concessione e delle spese di funzionamento, secondo gli importi determinati dall'Amministrazione Comunale e con le modalità dalla stessa indicate.

#### **Art. 10 – Personale tecnico, assistenza e presidio antincendio**

Il teatro è dotato di attrezzature proprie.

Per l'utilizzo di dette attrezzature l'Amministrazione Comunale mette a disposizione personale qualificato. È a carico del concessionario il pagamento dell'assistenza tecnica predisposta dall'Amministrazione durante l'utilizzo del teatro, salvo i casi di gratuità stabiliti in fase di concessione. Qualora il Concessionario volesse avvalersi di personale proprio dovrà fornire i dati anagrafici dei soggetti interessati ed opportuna garanzia della competenza e professionalità degli stessi.

Per spettacoli ed avvenimenti che comportano la presenza di pubblico è obbligatorio garantire il presidio antincendio. Per tale servizio l'Amministrazione Comunale mette a disposizione del concessionario a pagamento e salvo casi di gratuità, personale qualificato capace di garantire il presidio.

Qualora il concessionario volesse avvalersi, per il suddetto servizio, di proprio personale specializzato dovrà garantire per tutto il periodo di utilizzo la presenza costante dell'entità lavorativa. La presenza del personale suddetto s'intende a totale carico dell'utilizzatore e sempre necessario.

#### **Art. 11 – Danni**

L'utilizzatore è obbligato al rimborso completo dei danni causati al teatro e alle attrezzature in qualunque modo verificatisi durante il periodo di durata della concessione.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine alle attrezzature di allestimento, o quant'altro verrà collocato dal concessionario nei locali del teatro.

*L'utilizzatore è obbligato altresì al rimborso completo dei costi assunti dall'Amministrazione Comunale per effettuare le pulizie non effettuate a cura e spese dello stesso così come previsto dal precedente art. 7, comma 3.*

#### **Art. 12 – Prescrizioni**

Gli allestimenti relativi alle manifestazioni dovranno rispondere a criteri di decoro, non dovranno ostruire gli accessi al teatro o le uscite di sicurezza, intralciare il deflusso degli spettatori, comportare interventi sulla struttura e gli arredi.

#### **Art. 13 - Capienza massima del teatro**

Il teatro conta n. 140 posti in platea e n. 70 posti in galleria.

Non è in nessun caso consentito superare la capienza massima.

#### **Art. 14 – Divieti**

Nel teatro sono vietati allestimenti di tavole imbandite e consumazioni di cibi e bevande. L'organizzazione di rinfreschi o aperitivi è consentita solo nell'atrio.

Nel teatro e relativi servizi è vietato fumare.

E' vietato l'uso di attrezzature e meccaniche teatrali che possano recare danno alla struttura e agli arredi del teatro.